# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

# 1a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

# MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1970

(45° seduta, in sede deliberante)

### Presidenza del Presidente TESAURO

#### INDICE

# DISEGNI DI LEGGE

# Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia » (1357) (1):

Presidente, relatore Pag. 428, 429, 430 e passim
BARTOLOMEI 434, 435, 436 e passim
BISORI 429, 435, 437, 446, 449
Curtí, sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri 438
DALVIT
DEL NERO
FABIANI 438, 439, 444, 448, 449
GALANTE GARRONE 429, 430, 431 e passim
IANNELLI 431, 434, 435 e passim
ILLUMINATI 432, 441, 445, 451
Mariani, sottosegretario di Stato per l'in-
terno 429, 430, 432 e passim

<sup>(1)</sup> Nel corse della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria ».

NENCIONI
PALUMBO 440, 451
Pennacchini, sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia 430, 431, 432 e passim
Preziosi
Rosa
Trabucchi 429, 435, 440, 444
VIGNOLA

La seduta ha inizio alle ore 18,15.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bisori, Caleffi, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Galante Garrone, Illuminati, Li Causi, Murmura, Palumbo, Preziosi, Righetti, Schiavone, Signorello, Tesauro, Venanzi, Vignola e Volgger.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Garavelli, Mazzarolli, Pennacchio, Treu e Turchi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Iannelli, Trabucchi, Rosa, Barra e Nencioni.

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Curti, per l'interno Mariani, per la grazia e la

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

giustizia Pennacchini e per le finanze Attaguile.

RIGHETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia » (1357)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ».

Poichè, come ripeto, la Sottocommissione ha esaurito il suo compito, predisponendo taluni emendamenti al testo originario, che potranno — ove necessario — eventualmente essere illustrati in sede di discussione degli articoli, se non vi sono obiezioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Nella scorsa seduta rinviammo il seguito della discussione, per consentire, alla Sottocommissione all'uopo incaricata, di approfondire lo studio del provvedimento e delle diverse proposte di emendamento.

La Sottocommissione, che ho avuto l'onore di presiedere, ha esaurito il suo compito, ed ha predisposto taluni emendamenti che illustrerò a mano a mano che verranno in esame i singoli articoli: preciso che, sugli emendamenti che si propongono, la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dei singoli articoli e delle modificazioni ad essi proposte.

#### Art. 1.

Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennità speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si applica ai funzionari di pubblica sicurezza.

L'indennità mensile per servizio di istituto, risultante dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è determinata nelle misure fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, ferma restando la quota pensionabile di lire quindicimila.

Con effetto dal 1º luglio 1970 l'indennità suddetta esclude l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 192, e successive modificazioni.

Con effetto dalla stessa data del 1º luglio 1970, l'indennità di cui al secondo comma non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo, con l'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, e successive modificazioni, con il premio speciale di cui all'articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni, con l'assegno mensile di cui alla legge 7 novembre 1961, n. 1162, e successive modificazioni, con l'indennità di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, e con il premio industriale di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; al personale già in godimento dei trattamenti predetti è corrisposta l'eventuale differenza tra la misura dell'aumento dell'indennità di cui al secondo comma disposto con la presente legge e i trattamenti predetti.

Le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il personale dei reparti di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si applicano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei brevetti militari di pilota, osservatore e specialista.

A questo articolo propongo il seguente emendamento, sul quale — ripeto — tanto la Sottocommissione che la Commissione finanze e tesoro si sono espresse favorevolmente: al primo comma, dopo le parole: « con esclu-

45<sup>a</sup> SEDUTA (18 novembre 1970)

sione in ogni caso », aggiungere le altre: « dell'indennità di servizio speciale e ». Tale emendamento porta conseguenze nelle tabelle allegate.

B I S O R I . Pur essendo d'accordo sull'emendamento e sulla sostanza dell'articolo, debbo avanzare un rilievo di ordine formale.

Fra le parole « connesse all'espletamento dei servizi di istituto » e le parole « con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » metterci un punto anzichè un punto e virgola. Poi scriverei - poichè a me fu insegnato che sulla nostra lingua bisogna, in ogni proposizione, enunciare anzitutto il soggetto, poi il verbo e poi il resto — le parole stesse che ora seguono al punto e virgola, ma disponendole in modo ragionevole e con ciò facilitandone l'immediata comprensione. Precisamente scriverei così: « La disposizione predetta si applica, con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennità speciale di pubblica sicurezza, agli ufficiali di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE, relatore. Questa è materia di coordinamento.

GALANTE GARRONE. Secondo me ha ragione il collega Bisori, trattandosi di un nuovo periodo; e non ritengo che questa sia materia di coordinamento. Dopo la parola « istituto » occorre il punto.

T R A B U C C H I . Vorrei sapere che cosa significa l'espressione « in ogni caso ».

PRESIDENTE, relatore. Procediamo con ordine, di questo si parlerà dopo.

M A R I A N I , sottosegretario di Stato per l'interno. Direi di non perderci in particolari del genere. Ad ogni modo, per quanto riguarda la forma, si tratta di due periodi talmente collegati che il punto è fuori discussione. Si potrebbe semmai ricorrere ai due punti.

B I S O R I . Mi sembra che la prima disposizione abbia una individualità a sè. Ad ogni modo dovrebbe essere tutt'al più lasciato il punto e virgola; mai i due punti, dopo i quali si annunzia un qualcosa che era, in qualche modo, preannunziato.

M A R I A N I , sottosegretario di Stato per l'interno. I due punti sono esplicativi, e qui si tratta proprio dell'esplicazione di un concetto.

PRESIDENTE, relatore. È giusto. Comunque per le correzioni di forma si provvederà in sede di coordinamento, e chiunque lo desideri potrà parteciparvi.

BISORI. Va bene.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma da me proposto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Murmura ed accolto dalla Sottocommissione un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

#### Art. 1-bis.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica comandati a prestare servizio presso enti addestrativi, comandi ed altri enti dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il servizio presso gli enti addestrativi, i comandi, enti e reparti di minore impegno operativo.

In altri termini, si estende il beneficio che hanno gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a coloro dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che sono comandati allo stesso servizio d'istituto. In realtà, si tratta di pochissime unità.

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

R O S A . Se mi consente, signor Presidente, c'è da chiarire che non si riconoscono a questi ufficiali le indennità spettanti agli ufficiali di pubblica sicurezza, ma gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica conservano l'indennità di impiego operativo, conservano cioè l'indennità riconosciuta dalla legge 27 maggio 1970, n. 365, perchè costoro hanno già acquisito questo diritto e non possono perderlo con il trasferimento d'impiego.

PREZIOSI. Quante sono esattamente queste persone?

R O S A . Si tratta di 37 ufficiali: 34 distaccati presso la Guardia di finanza e 3 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e l'Arma dei carabinieri.

M A R I A N I , sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 1-bis proposto dal senatore Murmura, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Informo ora la Commissione che è stato presentato un altro articolo aggiuntivo, (1-ter) da parte del Ministero di grazia e giustizia, sul quale la Sottocommissione e il Governo si sono espressi in senso favorevole, a patto che l'estensione del beneficio sia limitata alle categorie similari a quelle del Ministero dell'interno già contemplate nel testo in discussione; sul testo concordato, prego l'onorevole sottosegretario Pennacchini di voler brevemente riferire.

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, dopo l'ultima riunione di questa Commissione, è stato effettuato un esame delle categorie che sarebbero venute a beneficiare di questo provvedimento in confronto con quelle delle altre amministrazioni interessate. Nel cor-

so di tale esame è emerso che nell'emendamento presentato dal mio Ministero erano indicate anche le categorie dei ragionieri e e degli operai che non trovano riscontro nelle categorie beneficiate del Ministero dell'interno. Per quanto concerne gli operai, inoltre, debbo anche far presente che essi già godono del soprassoldo previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Il Ministero di grazia e giustizia, quindi, ritiene di dover mantenere il suo emendamento per quanto riguarda gli impiegati civili dell'amministrazione penitenziaria, mentre ritiene di non doverlo mantenere per quanto riguarda quelle categorie che non sono state menzionate dagli altri Ministeri.

L'emendamento, pertanto, risulterebbe così modificato:

#### Art. 1-ter.

L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena è fissata, a decorrere dal 1º luglio 1970, nella misura stabilita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.

Tale misura è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

Dovrà, essere rivista anche l'indicazione della copertura dell'onere, ma ciò avverrà con l'articolo 3-bis.

PRESIDENTE, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Pennacchini per averci agevolato il compito.

GALANTE GARRONE. Desidero chiedere all'onorevole Sottosegretario quale è la ragione di fondo, perchè non mi pare di averla ben compresa. Desidero sapere perchè il Ministero di grazia e giustizia, che in un primo momento aveva proposto l'estensione dell'aumento dell'indennità di servizio penitenziario agli operai, precisando chiaramente che questo aumento avrebbe comportato la perdita del soprassoldo, oggi ritira tale parte del suo emendamento, quando le ragioni che lo stesso Ministero aveva puntualmente esposto, nel senso del pericolo che correvano gli operai in questi ambienti, dovevano essere tenute in considerazione e ri-

45<sup>a</sup> SEDUTA (18 novembre 1970)

solversi in una equiparazione di forma e di sostanza.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Credevo di avere accennato al motivo nel corso della mia illustrazione: preciso, comunque, che si vuole evitare che nello stesso provvedimento si provveda a talune categorie che per altri Ministeri invece non sono contemplate. Il provvedimento predisposto dal Ministero dell'interno non riguarda, nè i ragionieri, nè gli operai; ecco perchè la questione degli operai non può essere inserita in questo disegno di legge, ma dovrà far parte di un altro provvedimento, per evitare disarmonie nel contesto generale della legge.

GALANTE GARRONE. La ringrazio.

P R E S I D E N T E , relatore. Sarebbe stato assolutamente incoerente che un provvedimento non stabilisse lo stesso trattamento per le stesse categorie del personale dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia.

I A N N E L L I . In verità le argomentazioni testè addotte non sono affatto convincenti. Esisteva infatti una *ratio* nell'emendamento originario presentato dall'onorevole Pennacchini, emendamento che egli ora intende modificare per motivi sui quali non voglio attardarmi. È evidente che tutti gli impiegati civili della carriera di concetto e gli operai che lavorano negli istituti di prevenzione e di pena possono, analogamente al restante personale civile dell'Amministrazione di tali istituti, subire pressioni da parte dei detenuti e trovarsi nella necessità di affrontare particolari situazioni di emergenza.

Per le categorie similari del Ministero dell'interno, invece, la questione si presenta in modo completamente diverso dal momento che queste ultime non hanno alcuna possibilità di trovarsi in situazioni del genere. In uno stabilimento carcerario, insomma, è tutta la famiglia carceraria che deve contenere le eventuali intemperanze dei detenuti; il Ministro di grazia e giustizia pertanto aveva originariamente formulato l'emendamento secondo una dizione che a me tuttora sembra più logica. In altri termini, mentre per gli impiegati civili della carriera di concetto e per gli operai del Ministero dell'interno è logica, a mio avviso, l'esclusione dal beneficio, altrettanto logica è l'inclusione dell'analogo personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Per tali motivi mi dichiaro contrario alla limitazione ora proposta dal Ministro di grazia e giustizia e propongo di comprendere nel beneficio anche le categorie che ne sono rimaste escluse.

PRESIDENTE, relatore. Desidero far presente al senatore Iannelli che vi è stata, oltretutto, una ragione di fondo, di carattere finanziario, che ha indotto il Ministero a modificare la primitiva formulazione dell'emendamento.

I A N N E L L I . Questo non è esatto, in quanto il Ministero del tesoro aveva reperito lo stanziamento necessario. Non esiste quindi alcun problema di ordine finanziario: tanto è vero che lo stesso sottosegretario Pennacchini ha poc'anzi rilevato che se si approvasse l'emendamento nel testo oggi proposto sarebbe necessario ridimensionare lo stanziamento previsto.

Non vedo perciò per quale motivo, una volta superato il difficile scoglio rappresentato dal Ministero del tesoro, si debbano escludere dal beneficio dei dipendenti dello Stato che vivono la stessa vita ed affrontano gli stessi rischi.

PRESIDENTE, relatore. Richiamo l'attenzione del senatore Iannelli sul fatto che costoro, però, non possono essere adibiti a servizi di ordine pubblico.

PREZIOSI. Il senatore Iannelli certo non dimentica che in un primo momento noi eravamo contrari all'inclusione delle disposizioni contenute nell'emendamento proposto dal Ministero di grazia e giustizia nel presente provvedimento in quanto sapevamo che lo stesso Ministero aveva predispo-

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

sto un apposito disegno di legge in cui provvedeva a risolvere il problema nel suo complesso.

Ora, se il sottosegretario Pennacchini, quale rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, ritira l'emendamento originario (giustificando tale ritiro con il fatto che si creerebbe altrimenti un'altra sperequazione fra il personale del Ministero di grazia e giustizia che si avvarrebbe di questo beneficio e il personale dello stesso grado del Ministero dell'interno) e assicura che si sta predisponendo un provvedimento d'iniziativa governativa che affronterà il problema in senso globale ed organico, ritengo che ogni dubbio possa essere fugato.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Suggerirei anzi alla Commissione, se mi è permesso, di predisporre un ordine del giorno in tal senso, ordine del giorno che accetterò con entusiasmo.

GALANTE GARRONE. Vorrei chiedere, non so se al rappresentante delle Finanze o a quello della Giustizia, a quanto ammonta il soprassoldo previsto dalla legge 5 marzo 1961.

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Con esattezza non le saprei rispondere: posso comunque dirle che, grosso modo, è inferiore a quello che gli interessati percepirebbero se questo emendamento venisse approvato.

I L L U M I N A T I . Anche noi del Gruppo comunista ci associamo alla proposta poc'anzi avanzata dal senatore Iannelli, le osservazioni del quale riteniamo pienamente fondate.

Gli impiegati civili della carriera di concetto e gli operai che operano negli istituti di prevenzione e di pena infatti debbono affrontare situazioni particolari che per le categorie similari delle forze di polizia invece — come è stato rilevato — difficilmente si presentano.

N E N C I O N I . Anche noi ci associamo alla proposta del senatore Iannelli di modificare l'emendamento attuale, riportandolo al testo originariamente proposto dal Ministero di grazia e giustizia, in quanto mi sembra che si intenda venire meno ad un criterio di parificazione fra determinate categorie di persone che sono utilizzate negli stessi stabilimenti di prevenzione e di pena e che, pertanto, dovrebbero godere della stessa indennità di servizio di altre categorie che hanno le medesime funzioni.

Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, la logica sta in questo senso e non nel senso di quanto esposto dal sottosegretario Pennacchini: che poi per altre ragioni a noi sconosciute si voglia cambiare opinione, quando peraltro già sono stanziate le somme necessarie (e non si possano quindi invocare ragioni di carattere finanziario), è un'altra faccenda. Noi comunque siamo dell'opinione che si debba mantenere il testo originario dell'emendamento presentato dal Ministero di grazia e giustizia perchè ha un fondamento di giustizia e di perequazione.

È inutile infatti che si dica che si tratta di elementi che in caso di rivolta non saranno utilizzati perchè tutti sappiamo perfettamente che in caso di necessità sarà comunque utilizzato tutto il personale presente nell'istituto di prevenzione e pena. Accade spesso infatti che siano utilizzati anche i cittadini che passano nella strada: figuriamoci se non viene utilizzato il personale che si trova all'interno dell'istituto!

Concludo quindi dichiarando che noi non solo sottoscriveremo l'emendamento nel testo originario, ma voteremo contro qualsiasi altro emendamento che riteniamo discriminatorio, illogico e veramente eversivo.

M A R I A N I , sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei osservare al senatore Nencioni che per il momento l'unico emendamento presentato è quello che ha prima letto il sottosegretario Pennacchini, sul quale si potrà decidere. Se poi c'è un ulteriore emendamento...

N E N C I O N I . Per quanto riguarda la procedura lasci che vi provveda il Presi-

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

dente: lei, eventualmente, entri nel merito della questione.

M A R I A N I , sottosegretario di Stato per l'interno. La procedura in questo caso è sostanza: tanto è vero che le ragioni che lei definisce sconosciute sono invece del tutto cognite, perchè sono state esposte poc'anzi dal senatore Preziosi. Per entrare nel merito, quindi, dovrei ripetere nè più nè meno quello che ha detto quest'ultimo e cioè che siamo in presenza di un provvedimento che ha una sua natura ed una sua specifica finalità per cui se, ad un certo momento, interviene un emendamento che lo possa snaturare...

# NENCIONI. Questa è un'opinione.

MARIANI, sottosegretario di Stato per l'interno. In questa sede esprimiamo tutti delle opinioni. La mia, comunque, è che questo provvedimento ha una sua natura ed una sua finalità: circa l'emendamento presentato originariamente dal Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno ebbe a rilevare che con esso si sarebbe snaturata la mens legis del disegno, non avendo tutte le categorie in questione categorie corrispondenti nell'ambito della pubblica sicurezza. Infatti, solo per i direttori e gli ispettori dei penitenziari esiste — e questa è la considerazione che ci consente di aderire all'emendamento così modificato una situazione obiettiva di rischio (numerosi sono gli esempi di funzionari che hanno pagato di persona!) per cui le disposizioni che li riguardano possono senz'altro rientrare nel presente provvedimento che — ripeto — ha una determinata finalità. Il Ministero dell'interno pertanto, nell'ambito dell'emendamento che ha ricordato il sottosegretario Pennacchini, ha lasciato cadere ogni riserva.

Le considerazioni che poc'anzi faceva il senatore Preziosi sono d'altronde state già fatte nel corso della scorsa seduta della Commissione. Se non ricordo male, furono proprio il senatore Gianquinto ed il senatore Fabiani a reclamare la massima chiarezza per quanto riguardava l'incidenza del prov-

vedimento in termini economici: una volta raggiunta tale chiarezza, c'era però il consenso di tutta la Commissione a varare il disegno di legge al più presto possibile (pur nel suo ambito ristretto) con l'intesa che, per quanto concerne il personale escluso. e del Ministero dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia, come ha ricordato poc'anzi il sottosegretario Pennacchini, o per iniziativa dell'uno, o per iniziativa dell'altro Ministero, si sarebbe predisposto un successivo provvedimento svincolato dall'impostazione del presente disegno di legge - che è così elaborato appunto perchè deve tenere conto di tutta una serie di disposizioni di legge — e svincolato, soprattutto, da quel concetto di indennità operativa, che è limitativo in quanto si richiama per forza di cose al corpo che esplica un determinato servizio.

In altri termini, vogliamo sì andare incontro alle esigenze di questo personale, ma non possiamo farlo con il presente disegno di legge che — ripeto ancora una volta ha origine, natura e finalità specifiche: messe da parte queste, è possibile consentire il soddisfacimento anche di altre fondate esigenze. E mi pare che proprio in questo senso l'onorevole Pennacchini poco fa suggerisse un ordine del giorno tale da eliminare qualsiasi ombra di dubbio. Al riguardo desidero ricordare che al disegno di legge in esame siamo arrivati attraverso un ordine del giorno, se non sbaglio, proprio del Senato, per cui ritengo che si potrebbe senz'altro, anche in questo caso, procedere all'elaborazione di un ordine del giorno con il quale si invitasse il Governo ad affrontare e a risolvere organicamente il problema, superando tutte le questioni di forma e di impostazione.

R O S A . Concordiamo con l'emendamento presentato oggi dal sottosegretario di Stato Pennacchini perchè riteniamo che modificarlo in senso estensivo significherebbe capovolgere l'impostazione di fondo e snaturare la stessa *ratio* del disegno di legge. Se è vero infatti che all'articolo 1 del provvedimento in esame si fa riferimento agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, cioè a personale di ruoli militari (perchè così possiamo evidentemente definire il servizio di questi Corpi), estendere agli impiegati civili della carriera di concetto e agli operai dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, a parte il fatto che allargheremmo il discorso ad altre similari categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri, significherebbe non rispettare più la ragione di fondo del provvedimento stesso.

Per questi motivi invitiamo i colleghi a voler concordare un unico ordine del giorno con il quale si impegni il Governo — il quale ha già approntato un disegno di legge — a tenere conto delle esigenze e dei giusti riconoscimenti economici da dare anche a questa benemerita categoria di dipendenti civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

I A N N E L L I . Signor Presidente, chiedo che l'emendamento originariamente proposto dal sottosegretario Pennacchini, e che faccio mio, sia messo in votazione.

PRESIDENTE, relatore. Ci troviamo nuovamente di fronte un emendamento a causa del quale la scorsa seduta rinviammo il seguito della discussione in attesa che il Governo raggiungesse un accordo. Questo accordo è poi stato raggiunto.

Inoltre, la Commissione espresse, sempre nella scorsa seduta, il parere che le esigenze del personale escluso dovessero essere fronteggiate con apposito provvedimento.

Comunque, sarà la Commissione stessa a decidere sulla proposta del senatore Iannelli.

GALANTE GARRONE. In linea di massima eravamo d'accordo nel senso di dare tempo al Governo, che si era dimostrato così contraddittorio nei suoi vari rami, di trovare una via comune.

BARTOLOMEI. Se il senatore Iannelli insiste sul suo emendamento diventa necessario il parere della 2ª Commissione.

Quindi pregherei il senatore Iannelli di riflettere e di non insistere.

I A N N E L L I . A prescindere dal fatto che non mi sembra indispensabile chiedere alla Commissione di grazia e giustizia alcun parere, per quanto concerne il Ministero del tesoro abbiamo una comunicazione con la quale si assicura che per la copertura di tutte le spese derivanti dall'applicazione di questo articolo 1-ter non vi sono difficoltà.

PRESIDENTE, relatore. Credo sia sorto un equivoco.

I A N N E L L I . A noi l'onorevole Pennacchini ha detto che bisognava eventualmente ridimensionare lo stanziamento previsto. Questo significa che il Ministero del tesoro aveva già reperito i fondi.

P R E Z I O S I . In sede di Commissione rappresento il mio Gruppo, ma rappresento anche la mia coscienza ed il mio cervello!

Ricordo che all'inizio della passata seduta la Commissione si oppose a che il personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia fosse compreso in questo provvedimento perchè — si disse — ce ne saremmo occupati in un disegno di legge apposito; disegno di legge d'iniziativa governativa che tra l'altro è già stato elaborato ed è pronto per le decisioni del Consiglio dei ministri.

Ora, invece, tra il Ministero del tesoro, il Ministero dell'interno e il Ministero di grazia e giustizia, si è raggiunto l'accordo per comprendere nel presente provvedimento quei funzionari e quei dirigenti che corrono gli stessi rischi dei funzionari di pubblica sicurezza.

Ebbene, non ci opponiamo a questo emendamento, ma se poi si debbono ancora chiedere alla 2ª Commissione e alla Commissione finanze e tesoro i pareri sull'emendamento Iannelli...

PRESIDENTE, relatore. Vorrei chiarire l'equivoco che qui si è determinato. Il Ministero del tesoro non ha affatto ade-

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

rito al testo originario dell'emendamento proposto del Ministero di grazia e giustizia, bensì soltanto a quello, limitato, concordato tra i rappresentanti dei Dicasteri dell'interno e di grazia e giustizia.

TRABUCCHI. Posso dare un chiarimento.

Per reperire la copertura della spesa che l'emendamento originario comportava era necessario ridurre quattro capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Questi quattro capitoli potevano essere ridotti, ma sorgeva una questione di principio, e cioè che due di essi riguardavano le spese obbligatorie e d'ordine. Pertanto, mentre la Commissione finanze e tesoro aveva dato il suo assenso, il Tesoro non poteva aderire a questo principio, perchè non si possono coprire nuove spese prelevando dai capitoli per spese obbligatorie e d'ordine, anche se vi sono eccedenze. Aveva ragione il sottosegretario Pennacchini (ed anche la Commissione finanze e tesoro), quando diceva che v'erano delle eccedenze disponibili, ma queste eccedenze non si possono adoperare perchè - ripeto - si tratta di capitoli per spese obbligatorie e di ordine. Questo era il motivo della discussione, che poi ha portato all'accordo sul nuovo testo proposto dall'onorevole Pennacchini, con l'intesa di trovare una diversa soluzione per le categorie escluse.

PRESIDENTE, relatore. Il senatore Iannelli insiste sul suo emendamento?

I A N N E L L I . Certamente.

B I S O R I . Qual è il testo dell'emendamento?

PRESIDENTE, relatore. Riprende il testo dell'emendamento presentato dall'onorevole Pennacchini nella passata seduta.

B I S O R I . Su quel testo era stato chiesto il parere della Commissione finanze e tesoro?

PRESIDENTE, relatore. Sì.

B I S O R I . Prego il Presidente di darne lettura.

PRESIDENTE, relatore. La Commissione finanze e tesoro ha espresso in un primo momento parere favorevole sull'emendamento presentato dal sottosegretario Pennacchini, senonchè è intervenuto il Ministero del tesoro che ha fatto presente l'inaccettabilità della copertura indicata. I due Dicasteni, quindi, per venire incontro al desiderio espresso dalla Commissione di procedere sollecitamente all'approvazione del provvedimento, hanno raggiunto l'accordo sull'emendamento limitato.

B I S O R I . Onorevole Presidente, lei non ha risposto alla mia domanda. Le ho chiesto di dare lettura del parere scritto della Commissione finanze e tesoro sull'emendamento presentato dal rappresentante del Ministero di grazia e giustizia nella passata seduta.

PRESIDENTE, relatore. Non l'abbiamo. Il parere della Commissione finanze e tesoro è stato comunicato solo verbalmente.

BARTOLOMEI. Vorrei conoscere ıl testo dell'emendamento Iannelli.

R O S A . Vorrei presentare un ordine del giorno.

N E N C I O N I . Quando si discute un disegno di legge, intervenire con un emendamento è regolamentare, ma intervenire con un ordine del giorno quando sappiamo che gli ordini del giorno sono delle truffe qualificate . . .!

R O S A . Non sono una truffa, perchè questo disegno di legge trae origine proprio da un ordine del giorno che abbiamo votato nel maggio scorso.

PRESIDENTE, relatore. Do lettura dell'emendamento presentato dal senatore Iannelli, che riproduce l'emendamento aggiuntivo in origine proposto dal Ministero di grazia e giustizia:

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

#### Art. 1-ter.

L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena è fissata, a decorrere dal 1º luglio 1970, nella misura stabilita dalle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.

Tale misura è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15 mila mensili.

Nei confronti del personale di cui alla tabella n. 4 allegata alla presente legge sono soppressi i soprassoldi giornalieri previsti dall'articolo 22, lettere *A*) e *B*), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I A N N E L L I . Onorevole Presidente, chiedo formalmente che venga messo in votazione l'emendamento di cui ha dato lettura: se viene approvato, allora si va a vedere se l'articolo 3-bis, così come era stato predisposto, può essere mantenuto, ovvero se va modificato secondo il consiglio della Commissione finanze e tesoro; se invece non viene approvato, vedremo il da farsi.

BARTOLOMEI. Vorrei che fossero chiarite, con esattezza, le cose come stanno. Vi è stata una proposta di emendamento, presentata nella passata seduta, per una certa spesa, sulla quale è stato dato un certo parere; quella proposta è stata poi modificata, in senso limitativo.

V'è stata poi presentazione, da parte del collega Iannelli, di un altro emendamento, che riproduce però quello originariamente proposto dal Ministero di grazia e giustizia. Inoltre, c'è una osservazione del Ministero del tesoro in relazione a due capitoli del bilancio; secondo quel Ministero, infatti, non si possono stornare somme dai capitoli riguardanti le spese obbligatorie; vorrei sapere se nei capitoli indicati nel primo parere favorevole della 5ª Commissione ve ne sono alcuni attinenti alle spese obbligatorie, perchè in questo caso non abbiamo bisogno del Ministero del tesoro, ma bastiamo noi stessi a trarre le logiche e naturali conseguenze.

Poi vorrei sapere ancora un'altra cosa: siccome evidentemente con l'emendamento proposto dal collega Iannelli si viene a incidere in un settore dell'Amministrazione dello Stato, diverso da quello originario, credo sia necessario sentire anche il parere del Ministero per la riforma burocratica, per una questione di sintonia e di armonizzazione nell'ambito della pubblica Amministrazione e per evitare sperequazioni proprio nel momento in cui intendiamo perequare trattamenti economici diversi.

PRESIDENTE, relatore. A tutte queste domande potrà rispondere con maggiore precisione il sottosegretario Pennacchini, in quanto egli potrà mettere l'accento sulle circostanze relative ai capitoli che si sono aggiunti.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Posso rispondere a tali domande, specialmente per quanto riguarda la copertura, rifacendo l'iter esatto del disegno di legge.

Il Ministero di grazia e giustizia ha presentato un primo emendamento, che è quello letto dal Presidente; a copertura dell'onere previsto da questo emendamento, in un primo tempo, il Ministero di grazia e giustizia ha indicato, per un terzo della somma occorrente, la disponibilità entro il bilancio del proprio Ministero e per i due terzi la possibilità di attingere al capitolo 3523, vale a dire al fondo globale, per il quale il Ministero del tesoro ha fatto delle osservazioni in quanto non poteva — unilateralmente il Ministero di grazia e giustizia imputare tutta la spesa sul fondo globale. Di fronte a queste giuste osservazioni, il Ministero che rappresento ha rettificato la previsione della copertura, prevedendola integralmente nell'ambito del proprio bilancio; per poter consentire la copertura integrale del fabbisogno, il mio Ministero ha imputato la somma necessaria sui capitoli 1164 (fabbricati), 1170 (servizi industriali), 1171 (bonifiche agrarie), e 1168 (primo, casermaggi e uffici; secondo, casermaggio). Questo per gli esercizi 1970 e 1971. Ad un certo punto, poichè questa previsione non era sufficiente, abbiamo imputato anche le differenze sui capitoli « incriminati » giustamente dal collega Trabucchi e cioè il 1140 e il 1141; è vero che questi capitoli riguardano spese fisse, gli stipendi, e

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

pertanto non si può prevedere una riduzione di questi capitoli, in quanto gli stipendi si devono pur pagare; però il Ministero di grazia e giustizia non è così sprovveduto da pensare una cosa simile. Poichè le indennità che andiamo ad accordare qualora questo emendamento — oggi emendamento Iannelli — venisse approvato sono sostitutive di altre indennità che gravavano sui capitoli 1140 e 1141, il mio Ministero ha ritenuto giustamente che queste ultime possano essere indicate a copertura.

Per quanto riguarda l'altra questione sollevata dal collega Bartolomei, devo dire che essa è senz'altro fondata perchè, se andiamo a toccare un rapporto di pubblico impiego, bisogna pur sentire il parere del competente Ministero della riforma burocratica.

B I S O R I . Non esprimo giudizi su quanto è stato detto o su quanto è accaduto. Poichè in linea pratica tutti auspichiamo la pronta approvazione del disegno di legge sul quale da più sedute c'indugiamo, vorrei raccomandere ai colleghi Iannelli e Galante Garrone — unicamente per dare via libera al disegno senza aspettare il parere (che occorrerebbe, come ha esattamente rilevato il senatore Bartolomei) della Commissione finanze e tesoro, nè quello della Commissione Giustizia — che dal nostro angolo visuale, approvassimo il disegno modificandolo secondo la proposta che stasera, in via conciliativa, ha avanzato il Sottosegretario alla giustizia.

BARTOLOMEI. Mi associo alla richiesta del senatore Bisori: non è il caso di ridurre il dibattito ad un inutile braccio di ferro.

I A N N E L L I . Non ho mai pensato di fare un braccio di ferro, tuttavia, onorevole Presidente, devo rilevare che la 1ª Commissione — affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno — è direttamente competente a decidere; abbiamo soltanto prospettato la necessità di conoscere il parere della 5ª Commissione. Ora questo parere è stato espresso, sono stati indicati i capitoli, il sottosegretario Pennacchini ha fatto una

esposizione brillantissima e chiarissima in ordine al reperimento dei fondi, non capisco perchè non dobbiamo approvare l'emendamento da me proposto, proprio non lo capisco!

BARTOLOMEI. Credo non sia necessario arrivare ad una votazione sulla proposta avanzata dal collega Iannelli, quindi ritorno alla proposta del senatore Bisori che prego di tenere in considerazione, e sotto un profilo pratico, e sotto un profilo politico.

I A N N E L L I . Vorrei che il Gruppo democristiano, attraverso il suo autorevolissimo rappresentante, ci dicesse per quale motivo la Commissione dovrebbe sospendere eventualmente la discussione, per poi dopo tornare su di essa una volta ascoltato il parere non si sa bene di chi.

B A R T O L O M E I . La mia proposta iniziale era quella di ascoltare almeno il parere del rappresentante della riforma della pubblica Amministrazione. Poi ho aderito alla proposta del senatore Bisori; è evidente che, dopo l'intervento del collega Iannelli, ritorno alla mia prima proposta.

I A N N E L L I . Ma è quello che voglio io, e poi desidero che si voti l'emendamento, lo si respinga, eventualmente, ma almeno saremo arrivati ad un punto chiaro e preciso!

BARTOLOMEI. Senatore Iannelli, prima di prendere una decisione sul suo emendamento, è necessario conoscere il parere del Ministero della riforma burocratica.

Mi sono associato alla proposta del senatore Bisori, e mi permetto di esortarvi — in termini politici — a volerla considerare benevolmente. Dopo di che approviamo lo emendamento proposto dal sottosegretario Pennacchini in modo che il disegno di legge possa avere il suo normale *iter*.

I A N N E L L I . Il senatore Bartolomei mi mette in difficoltà perchè, francamente, non vedo la ragione di sospendere la discussione.

polizia.

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

è naturale che i relativi benefici vengano estesi ad altre categorie similari delle forze di

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

Si può rivolgere il quesito al rappresentante della riforma della pubblica Amministrazione per quanto, a mio avviso, ciò non sia strettamente necessario in quanto, in Italia, il Governo si presenta come un tutto unico, non ci sono cioè tante persone giuridiche quanti sono i rappresentanti dei singoli dicasteri.

CURTI, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri. Concordo con l'emendamento aggiuntivo proposto in seconda istanza dal Ministro di grazia e giustizia sul quale si è trovata un'intesa di Governo che precedentemente, al momento della prima presentazione dell'emendamento stesso, non esisteva. Aggiungo che non vedo logica, tuttavia, l'estensione del beneficio in questione, nè agli impiegati civili della carriera di concetto, nè agli operai degli stabilimenti di pena, per una necessaria armonizzazione con il trattamento usato nei confronti delle categorie similari delle forze di polizia. Se si estendesse come richiesto l'emendamento in oggetto, infatti, immediatamente verrebbero avanzate altre rivendicazioni alle quali sarebbe difficile resistere. Perchè, si domanderebbe al Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione, questa indennità di rischio è stata concessa agli operai degli istituti di pena, ad esempio, e non eventualmente a coloro che riparano gli automezzi della polizia durante uno scontro, esponendosi a pericoli ben maggiori di quelli che si possono correre all'interno di un carcere?

Il problema, come vedete, si allargherebbe a macchia d'olio e, considerandolo secondo una valutazione obiettiva, dovrei comunque concludere che il rischio cui si espongono tanto gli operai degli stabilimenti di pena, quanto quelli dipendenti dalle forze di polizia è inferiore al rischio che continuamente incombe su quanti sono addetti ad operazioni specifiche all'interno degli istituti di pena come, ad esempio, i funzionari preposti alla disciplina dei carcerati.

Inoltre, ripeto, se una possibilità di rischio si intravede, beninteso in misura minore, per gli operai e gli impiegati civili della carriera di concetto degli stabilimenti di pena, Qual è lo sforzo che in questo momento sta affrontando il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione? È proprio quello di affrontare le varie questioni cercando di non creare disparità nell'ambito delle categorie similari; ebbene, qualora si modificasse, ampliandolo, l'emendamento proposto dal Ministro di grazia e giustizia, verremmo meno a questo importante principio, che è alla base di tutta la riforma.

Per tale motivo riconfermo l'adesione del mio Ministro all'emendamento illustrato oggi dall'onorevole Pennacchini, ritenendo che si debba provvedere in altro momento e con provvedimento a parte alle categorie alle quali è precluso l'aumento in questione.

F A B I A N I . Il discorso dell'onorevole Curti mi pare voglia giustificare l'esclusione di certe categorie dal godimento dell'aumento dell'indennità di servizio penitenziario, perchè si dovrebbe affrontare una spesa che, in questo momento, non si saprebbe come ripianare.

C U R T I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Non si tratta di questo. Il fatto è che se concediamo questo beneficio ad una categoria lo dobbiamo dare anche ad altre!

F A B I A N I . E tutto questo comporterebbe comunque una spesa che non è possibile affrontare. Alla fine, onorevole Sottosegretario, mi pare che la questione si possa riassumere in questi termini!

Ma perchè, questa è la mia domanda, le difficoltà finanziarie in cui si dibatte la pubblica Amministrazione si devono sempre ripercuotere sul personale peggio pagato, su quanti si trovano ancora nella impossibilità, con gli attuali stipendi, di condurre una vita dignitosa? Questa è l'impostazione che noi respingiamo con tutta la nostra forza!

E veniamo alla questione che mi interessa, ai compiti svolti dagli operai negli istituti di pena. Di chi si tratta? Forse di personale

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

che ripara i tetti o che imbianca le stanze? Direi di no, perchè questi lavori vengono effettuati da ditte che trattano il proprio personale in una misura nella quale lo Stato non entra affatto, perchè lo Stato paga le spese in base ad un capitolato d'appalto.

Di quali persone si tratta, allora? Di operai assunti dal Ministero di grazia e giustizia per dirigere i laboratori delle case di pena, e chi è stato in carcere conosce benissimo in quali condizioni si svolga questo lavoro. Gli operai sono direttamente a contatto con i detenuti ed è ovvio che, particolarmente negli ergastoli, il rischio cui essi sono esposti è molto forte, certamente più forte di quello che corre il direttore dello stabilimento di pena che ha il proprio ufficio al di là dei cancelli. L'operaio sta dunque a contatto con i detenuti per 8 ore al giorno e se succede una rivolta, una zuffa, è il primo a farne le spese.

Perchè dunque si deve dare al direttore un aumento dell'indennità di servizio penitenziario e la si deve negare a questa categoria di persone? Perchè solo gli operai devono sempre pagare le economie che vuole fare lo Stato?

Ripeto, è assurdo non tener conto di questa categoria che è esposta a tutti i rischi della vita penitenziaria.

BARTOLOMEI. La nostra non è una questione di merito. Noi ci chiediamo se trattare l'argomento in questa sede, o in un provvedimento a parte.

FABIANI. Ma a parte non si farà più.

BARTOLOMEI. Il collega Fabiani pone giustamente la questione in quanto appartiene all'opposizione; così come io, appartenendo alla maggioranza, non posso accettarla.

D'altronde vi sarebbe da obiettare qualcosa anche riguardo al sistema di finanziamento.

F A B I A N I . Allora rivediamo tutto il provvedimento; perchè l'ufficiale di pubblica sicurezza o il funzionario il quale ha uno stipendio di 600.000 lire al mese può

anche aspettare quindici giorni l'aumento dell'indennità, ma l'operaio che guadagna 98.000 lire al mese si trova in una situazione alquanto diversa.

B A R T O L O M E I . È una questione economica, sì, ma anche politica, sulla quale potremo discutere a lungo. Oggi, però, ci troviamo di fronte a un problema sul quale dobbiamo deliberare.

F A B I A N I . Dobbiamo decidere con il necessario senso di responsabilità e avendo a disposizione tutto il tempo occorrente.

PRESIDENTE, relatore. Allora, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Iannelli e sottoscritto successivamente, da altri componenti della Commissione al testo dell'articolo 1-ter proposto dal Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1-ter proposto dal Governo.

(È approvato).

## Art. 2.

Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso è fissato nell'importo annuo di lire 500 milioni.

(È approvato).

# Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 12.670.000.000, si provvede: per lire 6 miliardi con l'economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2, per lire 2 miliardi e 520.000.000 con i fondi già stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 4.150.000.000 mediante riduzione

45° SEDUTA (18 novembre 1970)

dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970.

All'onere a carico dell'esercizio 1971, valutato in lire 45.800.000.000, si provvede: per lire 9.500.000.000 con l'economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2; per lire 9 miliardi e 700 milioni con i fondi già stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 26.600.000.000 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

In sede di coordinamento, sarà necessario precisare che gli oneri cui questo articolo fa cenno, sono quelli derivanti dall'applicazione degli articoli  $1 e 1-bi_5$ , che necessariamente si rifletteranno sulle tabelle 1 e 2, allegate al disegno di legge.

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia propone di aggiungere, dopo l'articolo 3, il seguente articolo:

# Art. 3-bis.

All'onere derivante dall'attuazione dello articolo 3 e della allegata tabella 3 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 282.249.590, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1168 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1970, rispettivamente per lire 252.249.590 e per lire 30.000.000.

All'onere a carico dell'esercizio 1971 valutato in lire 564.499.180 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli nn. 1164, 1168, 1170 e 1171 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971, rispettivamente per lire 100.000.000, per lire 114.499.180, per lire 100.000.000 e per lire 250.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

T R A B U C C H I . All'inizio del secondo comma sarebbe più opportuno usare l'espressione « si provvederà », trattandosi di esercizio futuro.

P A L U M B O . Non capisco come si possa, con un provvedimento che entrerà in vigore tra quindici giorni, stabilire le variazioni di un bilancio allo stato di progetto.

PRESIDENTE, relatore. Potremo allora dire: « All'onere a carico dell'esercizio 1971... sarà provveduto », poichè questa è la formula rituale.

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sono d'accordo.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Ministero di grazia e giustizia, con l'emendamento formale da me presentato.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle annesse tabelle:

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

TABELLA N. 1.

INDENNITA MENSILE DI ISTITUTO PER LE FORZE DI POLIZIA

OD LDY	Misure in vigore	
GRADI	Dal 1º luglio 1970	Dal 1º gennaio 1971
Ufficiali generali e superiori	39.000	63,000
Ufficiali inferiori e marescialli	28,000	45,000
Brigadieri e vicebrigadieri	23.000	32,000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	19.000	23.000

#### Note:

- a) le misure dell'indennità mensile d'istituto sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;
- b) ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile d'istituto e relativi aumenti percentuali è consentito il cumulo dei servizi prestati, anche presso altre Forze e Corpi armati, da ufficiale, da sottufficiale e da militare di truppa non in servizio di leva;
- c) le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

I L L U M I N A T I . Propongo insieme al collega Fabiani un emendamento alla tabella n. 1, in quanto ravvisiamo una sperequazione eccessiva tra gli alti gradi e gli appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, con differenze enormi, considerate le finalità del disegno di legge. Tale sperequazione, com'è noto. ha sollevato il risentimento degli interessati, tanto è vero che quasi tutti i componenti della Sottocommissione hanno ricevuto stamani una lettera di doglianze in proposito.

 $D \ E \ L \ N \ E \ R \ O$  . Questa lettera è anonima?

I L L U M I N A T I . I senatori Vignola, Rosa e Murmura certamente l'hanno ricevuta.

ROSA. Non la conosco.

ILLUMINATI. Ad ogni modo ve la leggo. Essa dice: « È al vostro meditato esame il disegno di legge n. 1357 recante « Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle Forze di polizia ». Avrete certamente notato che, così come è stato presentato, è un vero capolavoro di ingiustizia, come sempre, ovviamente, perpetrata ai danni della più bistrattata, umiliata, angariata categoria: quella degli appuntati, e guardie delle forze dell'ordine. E dire che, come è noto, sono proprio loro che sopportano i maggiori disagi, sono loro che esplicano i servizi più massacranti e la loro vita è certamente preziosa quanto quella del maresciallo o dell'ufficiale. È poi certo che nella vita militare i disagi aumentano in proporzione inversa al grado: man mano che si scende in basso i sacrifici diventano più duri, le privazioni sono subite in maggior misura.

1<sup>a</sup> Commissione (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

Nella determinazione della misura della indennità tutto è stato capovolto. Hanno istituito, niente di meno, quattro gruppi; hanno equiparato il maresciallo ordinario al capitano (ci sono ben cinque gradi intermedi tra il maresciallo ordinario ed il capitano: maresciallo capo, maresciallo maggiore, sottotenente, tenente e capitano) ed hanno relegato, come sempre, nel basso fondo l'appuntato dei carabinieri; non lo hanno neppure equiparato al vice brigadiere, sebbene tra questi e l'appuntato intercorre un misero gradino: appuntato e vice brigadiere. Non hanno tenuto presente che il vice brigadiere è appena ventenne, scapolo, con appena due, tre anni di servizio, all'inizio della carriera, rimanendo in tale posizione pochissimo tempo, mentre l'appuntato nella stragrande maggioranza ha cinquant'anni di età, trenta di servizio, ormai alla fine della carriera, con un carico di famiglia non indifferente. Non hanno tenuto presente che i figli del disgraziatissimo appuntato hanno gli stessi sacrosanti diritti sanciti dalla Costituzione dei figli dei marescialli e degli ufficiali.

Questa è la giustizia sociale che tanto si decanta ma che nessuno applica. Qui la giustizia è stata calpestata, denigrata, umiliata, come umiliati, denigrati, calpestati siamo stati noi appuntati e guardie delle forze dell'ordine. Ma abbiamo tanta fiducia in voi, signori onorevoli senatori, e siamo certi che dopo meditato e giusto esame, apporterete tutte quelle modifiche atte ad apportare giustizia alla più umile categoria dei servitori dello Stato. Siamo certi che voi farete di tutto per far trionfare anche in questo specifico caso la giustizia, ora veramente tanto vilipesa.

È un nutrito gruppo di padri di famiglia che ve lo chiede, fiduciosi che non li abbandonerete. Aiutateci e ve ne saremo grati per sempre, non ce ne dimenticheremo. Un grazie dal più profondo del cuore ».

Penso che questa lettera non possa essere contestata: è un accorato appello della categoria che, in realtà, sopporta i sacrifici più duri nelle piazze, per il mantenimento dell'ordine pubblico ed anche nelle sommossc, che purtroppo si vanno diffondendo anche nel nostro Paese.

In relazione a questa lettera, quindi, dopo profonda meditazione, abbiamo deciso di presentare un emendamento alla tabella 1, che riteniamo giusto e per il quale chiediamo il consenso degli onorevoli colleghi. Il nostro emendamento, mentre lascia invariate le misure della indennità per gli ufficiali generali e superiori, nonchè per gli ufficiali inferiori e marescialli, unifica invece la misura della indennità per i brigadieri, vicebrigadieri e appuntati, facendone un'unica categoria e portandola, per il periodo che va dal 1º luglio 1970, da 23.000 lire a 26.000 lire e, dal 1º gennaio 1971, da 32.000 lire a 39.000 lire. Per i carabinieri e gradi corrispondenti, poi, chiediamo che tale indennità venga portata, dal 1º luglio 1970, da 19.000 lire a 23.000 lire e, dal 1º gennaio 1971, da 23.000 lire a 32.000 lire.

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, sono favorevole a questo emendamento perchè la situazione degli appuntati e degli agenti di pubblica sicurezza è tale da meritare una attenta meditazione da parte del Ministero dell'interno. Non spenderò molte parole al riguardo perchè tutti sappiamo che ci sono appuntati di 40-50 anni, con molti figli, i quali indubbiamente hanno bisogno, nel quadro generale della situazione che si è venuta a creare, di un aumento della indennità.

M A R I A N I , sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è contrario a questo emendamento, perchè la qualificazione e l'ordine, per così dire, esposto nella tabella non tiene conto di una indennità che non riguarda le altre Forze armate e cioè dell'indennità di alloggio. Nel proporre la nuova tabella non si è tenuto conto dell'esistenza di tale indennità.

Per quanto concerne poi il problema delle categorie, queste debbono restare quelle che sono; non è possibile accedere all'unificazione proposta perchè si creerebbe una sperequazione. Tutte le proposte possono avere una loro logica ed un loro fondamento, ma la struttura di questo provvedimento è tale, che si determinano subito degli squilibri, non appena se ne modifica la formulazione.

45<sup>a</sup> SEDUTA (18 novembre 1970)

Se si vuole prendere in esame la particolare situazione lamentata, bisogna ricorrere ad un provvedimento diverso. La ripartizione degli aumenti per tutte le categorie, ripeto, non ci consente, allo stato, di accettare emendamenti. Esiste la differenza lamentata, ma in precedenza non ha dato luogo a rilievi, perchè l'indennità di alloggio ha un suo meccanismo, collegato con l'importo globale dello stipendio. Inoltre va tenuto presente che l'onere che questo emendamento comporterebbe, qualora venisse accettato, è notevolissimo.

PREZIOSI. A parte la questione dell'emendamento, che si tenterà di risolvere, io, da un punto di vista giuridico e umano, pongo quest'interrogativo al Sottosegretario, e per esso, al Ministro dell'interno: si rente conto il Ministro dell'interno della situazione di inferiorità (non voglio neanche usare la parola « ingiustizia ») in cui si trovano gli appuntati di pubblica sicurezza dopo 30-35 anni di servizio, dal punto di vista del trattamento finanziario? Reputa il Ministro dell'interno di trovare la possibilità, nel considerare questo stato di inferiorità finanziario, fisico e morale in cui si trova una benemerita categoria di servitori del Paese, di dare ad essa un aiuto concreto?

Come intende il Ministero dell'interno andare incontro alle giuste aspettative di questa categoria?

MARIANI, sottosegretario di Stato per l'interno. Alla prima domanda, se ci si rende conto della sperequazione, per non dire della ingiustizia cui il senatore Preziosi ha ritenuto di riferirsi, non è possibile rispondere in questa sede, ossia in sede di perequazione di indennità operative. Il Governo però è senz'altro disposto a prendere in considerazione, (anche se — ripeto — non nell'ambito della normativa in discussione), le esigenze delle categorie di cui trattasi, tanto è vero che, quando le ragioni degli interessati sono state fatte presenti al Ministero, sia pure in una forma particolare, che tuttavia è comprensibile e che non deve suscitare meraviglia o scandalo, ben volentieri si sarebbe voluto sopperire a tali necessità mediante il provvedimento in esame. La copertura dell'onere non lo ha permesso. Se infatti si vuole portare avanti la perequazione, per quanto riguarda le indennità operative, l'unico strumento è il disegno di legge in esame: per risolvere l'altro problema, tuttavia estremamente importante, si deve predisporre un altro provvedimento, con un'impostazione diversa.

Per quanto concerne, infine, la domanda relativa alla volontà politica di andare incontro alle esigenze delle categorie in questione debbo dire che il Ministero, con una serie di provvedimenti proposti al Parlamento dal 1967 ad oggi, ha dimostrato chiaramente di voler affrontare concretamente il problema; e sono bastati degli ordini del giorno -questo voglio sottolinearlo, anche per rispondere allo scetticismo dimostrato dal senatore Nencioni al riguardo — della 1ª Commissione del Senato, per far presentare dal Governo disegni di legge, la cui approvazione però purtroppo viene incomprensibilmente ritardata e che vengono, vorrei dire, non contrastati, ma forse non intesi per quello che sono, e per i fini che intendono perseguire.

ROSA. Ci associamo alle considerazioni del rappresentante del Governo perchè, pur rendendoci in effetti conto dello stato di disagio che permane nei gradi meno elevati delle forze di polizia, riteniamo che le innovazioni previste dall'emendamento in esame siano tali da non poter essere prese in considerazione in questa sede; ciò, anche in considerazione del fatto che l'impegno assunto da tutta la Commissione era quello di pervenire all'approvazione del presente disegno di legge nel più breve tempo possibile, lasciando evidentemente alla volontà politica dello stesso Governo il compito di prendere in esame in altro momento la richiesta che questa sera viene avanzata.

PRESIDENTE, relatore. Credo che gli stessi appuntati che hanno esposto le loro ragioni in modo così appassionato saranno i primi ad essere convinti che non è il caso di bloccare l'iter del provvedimento in esame, ma semmai è il caso di auspicare, attraverso un ordine del giorno, che il

1<sup>a</sup> Commissione (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

45<sup>a</sup> SEDUTA (18 novembre 1970)

Ministero dell'interno prenda in considerazione in un secondo momento la loro situazione. Ritengo che appunto in questo senso si potrebbe esprimere un voto unanime della Commissione. Nel contesto della normativa in discussione — come è stato rilevato dall'onorevole Sottosegretario di Stato — questo non è possibile farlo, perchè si verrebbero a danneggiare insieme a tutti gli altri gli stessi appuntati, in quanto non si potrebbe più dare sollecito corso alle provvidenze che il disegno di legge prevede.

Se gli onorevoli colleghi fossero d'accordo, si potrebbe senz'altro procedere all'elaborazione di un ordine del giorno nel senso da me indicato: se il senatore Illuminati invece insiste nel suo emendamento, sarò costretto a metterlo ai voti.

M A R I A N I , sottosegretario di Stato per l'interno. Mi permetto di far rilevare agli onorevoli proponenti dell'emendamento l'opportunità di non insistere ulteriormente, al fine di evitare che l'emendamento stesso, messo ai voti, sia poi respinto dalla Commissione. Non posso altresì fare a meno di sottolineare che la reiezione dell'emendamento proposto dai senatori Iannelli ed altri non ha certamente reso un servizio agli interessati.

FABIANI. Ritengo che si sia commessa una grande ingiustizia nel respingere l'emendamento, proposto dal senatore Iannelli, relativo agli impiegati civili della carriera di concetto ed agli operai dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena; reputo poi che si commetta un'altra grande ingiustizia non accogliendo la richiesta, avanzata dagli appuntati e da tutti i gradi meno elevati delle forze di polizia, tendente ad ottenere un miglioramento nella misura dell'indennità, in considerazione soprattutto del fatto che tale personale si trova in condizioni di grave disagio economico e di notevole rischio.

Quindi, poichè ben sappiamo quanto valgano gli ordini del giorno, anche quelli unanimi, noi pensiamo — almeno io lo penso, ma credo che i miei compagni di Gruppo siano della stessa opinione — che l'emendamento da noi proposto debba essere messo in votazione, in modo che rimanga comunque verbalizzata la manifestazione di volontà d'una parte del Parlamento che sa comprendere le esigenze delle categorie meno abbienti, che sono poi quelle maggiormente colpite.

B A R T O L O M E I . Faccio rilevare che, poichè è emersa la volontà comune della Commissione di invitare il Governo ad avviare a soluzione il problema, un voto negativo sull'emendamento — voto negativo che sostanzialmente è motivato da ragioni di carattere tecnico-finanziario — finirebbe col danneggiare gli interessati.

D E L N E R O . Pur concordando nella sostanza con l'emendamento dei senatori Illuminati e Fabiani riteniamo che questi non siano, nè il momento, nè la sede adatta per prenderlo in esame. Anche a nome dei colleghi del Gruppo al quale appartengo, dichiaro pertanto che voterò contro l'emendamento di cui trattasi, invitando nel contempo il Governo a provvedere alla soluzione del problema.

TRABUCCHI. Rivolgo al Governo l'invito a rivedere, non solo la misura e la ripartizione delle indennità in esame, ma anche tutte le altre differenze di trattamento economico del personale di polizia cui non corrispondono effettive e congrue diversità di funzioni. In altri termini, la differenza di remunerazione tra i diversi gradi meno elevati sembra diventata un po' troppo grande rispetto alla differenza delle funzioni che, necessariamente, data la quantità di interventi richiesti (speriamo occasionalmente e per poco tempo) è diventata sempre più piccola di quanto non fosse negli anni passati.

PREZIOSI. Al riguardo basta considerare che le stazioni dei carabinieri nel Mezzogiorno sono quasi tutte comandate da appuntati.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai

45<sup>a</sup> SEDUTA (18 novembre 1970)

voti l'emendamento alla tabella 1 presentato dai senatori Illuminati e Fabiani, e di cui il senatore Illuminati ha dato lettura.

(Non è approvato).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la tabella n. 1, di cui ho già dato lettura.

(È approvata).

TABELLA N. 2

# INDENNITA' MENSILE DI ISTITUTO PER I FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA

G R A D I	Misure dal 1º gennaio 1971
Ispettore Generale Capo, Questore, Vice Questore, Commissario Capo e Commissario	63.000
Commissario aggiunto e Vice Commissario	45.000

#### NOTE:

- a) Le misure dell'indennità mensile di istituto sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio
- b) Sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore dela presente legge.
- c) Le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

I L L U M I N A T I . Abbiamo visto che la tabella n. 1, relativa alla indennità mensile di istituto per le forze di polizia, si articola in due tempi: dal 1º luglio 1970 e dal 1º gennaio 1971. La tabella n. 2, invece, riguardante l'indennità mensile di istituto per i funzionari di pubblica sicurezza, decorre solo dal 1º gennaio 1971. Vorrei che mi fosse chiarito se si tratta solo di un motivo di onere finanziario.

M A R I A N I , sottosegretario di Stato per l'interno. Anche di perequazione, perchè le cifre sono state fissate in relazione alla data di decorrenza.

PRESIDENTE, relatore. Propongo di sostituire la tabella in esame con altra, del seguente tenore:

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

TABELLA N. 2.

INDENNITA MENSILE DI ISTITUTO PER I FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA

QUALIFICHE	Misure dal 1º gennaio 1971
Ispettore generale capo, Questore, Vice Questore, Commissario capo e Commissario	63.000 45.000

#### Note:

- a) con modalità eguali a quelle stabilite per i funzionari di pubblica sicurezza, l'indennità mensile per servizio di istituto prevista per i commissari è corrisposta alle ispettrici di polizia ridotta di un terzo ed alle assistenti di polizia ridotta di due terzi;
- b) le misure dell'indennità mensile di istituto sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;
- c) sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge;
- d) le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella;
- e) dal 1º gennaio 1971 è dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza l'indennità di servizio speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, n. 749, in misure corrispondenti alle differenze esistenti al 30 giugno 1970 tra la indennità mensile di istituto dei funzionari stessi e quella degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 967.

L'indennità di servizio speciale di cui al comma precedente è dovuta anche alle ispettrici ed alle assistenti di polizia nelle misure spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza di qualifica corrispondente, ridotte rispettivamente di un terzo per le ispettrici, e di due terzi per le assistenti.

Alle assistenti di polizia di  $3^a$  classe detta indennità è corrisposta nella misura spettante alle assistenti di polizia di  $2^a$  classe.

Faccio presente che da parte del vostro relatore, e del Ministro dell'interno, si era tentato di proporre un'altra tabella, recante provvidenze ancora più ampie, ma che motivi di copertura hanno impedito che venisse sostenuta: l'emendamento sostitutivo che propongo, è bene precisarlo, si rende indispensabile se l'emendamento già approvato all'articolo 1 deve avere piena applicazione.

B I S O R I . Date le considerazioni, in merito alla copertura, accennata dal Sottosegretario, voterò questo testo che abbiamo chiamato « testo A »; ma lo voterò con insoddisfazione, perchè se fosse stato votato il testo « B », si sarebbe ridotta maggiormente quella differenza tra ufficiali e funzionari, che è tuttora troppo elevata. Infatti vedo —

dagli allegati 10 e 11 che ci sono stati inviati — che, votando noi questo « testo A », come io lo voterò, la differenza tra un cosiddetto maggior generale ed un questore è ancora di ben 70.841 lire mentre, se si fosse votato il « testo B », quella differenza sarebbe scesa a 65.000 lire. Però — ripeto —, siccome per poter approvare il « testo B » sarebbe occorsa una nuova copertura, così, per farla finita, voto, purchè insoddisfatto, il « testo A ».

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo della tabella 2 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

45<sup>a</sup> SEDUTA (18 novembre 1970)

TABELLA N. 3.

INDENNITA DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Carriere	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Direttiva	Ispettore generale, Direttore capo, Direttore superiore e qualifiche corrispondenti	63,000
	Direttori, Vice Direttori, Vice Direttori aggiunti e qualifiche corrispondenti	45,000
Esecutiva	Aiutante capo, Aiutante principale, Primo aiutante, Aiutante di 1ª classe e qualifiche corrispondenti	45,000
	Aiutante di 2ª classe, Aiutante aggiunto e qualifiche corrispondenti	30,000
Non di ruolo	1ª categoria	35,000
	2ª categoria	30.000
	3ª categoria	25,000
	4º categoria	20.000

#### Note:

- a) le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio;
- b) sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) le misure giornaliere dell'indennità di servizio penitenziario, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

### (È approvata).

Informo la Commissione che soltanto ora mi perviene, da parte del senatore Vignola la proposta di aggiungere al disegno di legge un articolo del seguente tenore: « I reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dislocati durante l'ultimo conflitto in zone di operazioni si considerano mobilitati agli effetti dell'attribuzione al personale in forza ai reparti stessi dei benefici e delle campagne di guerre previsti rispettivamente dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, convertito nella legge 23 febbraio 1952, numero 93, e dalla legge 24 aprile 1950, n. 390.

Alla indicazione dei reparti cui si applicano le disposizioni richiamate nel precedente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa, con riferimento alle analoghe posizioni di impiego del personale dei reparti mobilitati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza ».

R O S A . Ma questo emendamento non ha alcuna attinenza col provvedimento che stiamo discutendo. Pertanto pregherei l'onorevole proponente di volerlo ritirare, presentandolo in un'altra occasione, eventualmente come disegno di legge a sè stante.

V I G N O L A . Faccio presente che l'emendamento non nasce questa sera, in

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

questo momento, ma è nato il giorno stesso in cui la Commissione ha iniziato a discutere il disegno di legge che stiamo votando.

Mi sono permesso di portare all'attenzione della Commissione alcuni aspetti della normativa in esame che ho ritenuto meritevoli di considerazione. Il primo riguardava i funzionari di pubblica sicurezza, il secondo si riferiva alla polizia femminile e il terzo concerneva l'estensione dei benefici di ex combattente ai reparti di polizia dislocati durante l'ultimo conflitto in zona di operazioni. Quindi non si tratta di un emendamento proposto all'ultimo minuto, bensì di un problema di cui si è parlato sin dal primo momento.

F A B I A N I . Però la formulazione l'abbiamo conosciuta soltanto questa sera!

V I G N O L A . Esatto. Si è conclusa la discussione generale, sono stati approvati i singoli articoli e le tabelle allegate ed ora è giunto, poichè si tratta di un articolo aggiuntivo, il momento di discuterne.

GALANTE GARRONE. Ne attendiamo l'illustrazione, allora.

F A B I A N I . Ma le forze di pubblica sicurezza che sono state impiegate in zone di guerra non hanno già avuto quel riconoscimento?

PRESIDENTE, relatore. No.

M A R I A N I , sottosegretario di Stato per l'interno. Conosco la questione, e sono in grado di fornire io stesso, se la Commissione lo consente, una breve spiegazione di questo articolo aggiuntivo.

Con il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, convertito nella legge 23 febbraio 1952, n. 93, e con la legge 24 aprile 1950, n. 390, furono, rispettivamente, emanate le norme per la concessione dei benefici di guerra e per il computo delle campagne di guerra in relazione alla partecipazione ed allo svolgimento delle operazioni in reparti delle forze armate mobilitati e operanti in base ad apposite disposizioni degli stati maggiori.

Di tali benefici hanno potuto regolarmente fruire anche i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, nell'ultimo conflitto, svolsero servizio di finanza in località del territorio nazionale dichiarate zona di operazioni, in relazione ai cicli operativi svoltisi a seguito dell'occupazione delle truppe anglo-americane, essendosi verificata nei confronti del predetto personale la condizione, richiesta dalle richiamate disposizioni, dell'appartenenza a reparti formalmente mobilitati e riconosciuti partecipanti, in base ad apposite disposizioni dello Stato maggiore dell'esercito, alla condotta od allo svolgimento delle operazioni durante detti cicli operativi.

Dai benefici stessi sono rimasti invece esclusi i militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in quanto i reparti del Corpo predetto, sebbene dislocati in servizio nelle stesse zone di operazioni, non furono a suo tempo compresi tra quelli mobilitati, non essendo stata formalmente richiesta la loro mobilitazione. Si è venuta conseguentemente a determinare in materia una inammissibile disparità di trattamento perchè, a prescindere dalla non intervenuta mobilitazione, i militari di pubblica sicurezza in concreto si trovarono nelle medesime condizioni d'impiego dei militari dell'Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza; e ciò nonostante che l'appartenenza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza alle forze armate dello Stato fosse stata formalmente riconosciuta con regio decretolegge 31 luglio 1943, n. 687, convertito nella legge 5 marzo 1949, n. 178. Ciò stante si impone, per ovvi motivi di equità, di sanare l'anomala situazione, avendo fondamentalmente riguardo al valido ed incontestabile elemento obiettivo della sopracennata identità di posizione di impiego delle anzidette categorie di personale.

A tale intento si propone l'adozione di apposite disposizioni che potrebbero essere redatte nei termini in cui all'emendamento del senatore Vignola, in base al quale, con riferimento alla rilevata esistenza del suindicato elemento obiettivo dell'identità di posizione di impiego, si stabilisce che i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,

45<sup>a</sup> SEDUTA (18 novembre 1970)

dislocati nell'ultimo conflitto in zone di operazioni, devono essere considerati mobilitati, ai fini dell'attribuzione dei benefici e delle campagne di guerra anche ai militari di pubblica sicurezza.

Nello stesso articolo aggiuntivo proposto dal senatore Vignola, conformemente ai criteri seguiti per le altre forze di polizia è previsto che, alla individuazione dei reparti cui si applicano i benefici in questione, si provveda con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro della difesa. Per quanto concerne l'onere finanziario è da rilevare che i benefici proposti hanno limitati effetti sulle percentuali degli aumenti periodici e quasi esclusivamente ai fini pensionistici, e pertanto tale onere si presenta assai modesto. Trattandosi, comunque, di norme che incidono soltanto sulle modalità di determinazione del normale trattamento economico e di quiescenza, è da ritenere che possa provvedersi con gli stanziamenti di bilancio previsti dal disegno di legge in esame.

B I S O R I . Sono perplesso per due ragioni. Prima ragione. Esiste una norma, dei tempi di guerra o immediatamente successivi, in cui si diceva che questi benefici si davano ai reparti formalmente mobilitati o riconosciuti partecipanti, in base ad apposite disposizioni dello Stato maggiore esercito, alle operazioni in zone di guerra.

Ora si propone di dar questi benefici a taluni reparti che non furono formalmente mobilitati nè riconosciuti partecipanti eccetera. Ma in linea di massima mi domando come può il Parlamento, a distanza di tanti anni, sapere se è giusto ed opportuno equiparare ora altri reparti a quelli che erano mobilitati eccetera?

Seconda ragione, di specie. Non vorrei che, qualora fosse approvata la disposizione che ci vien proposta, si aprisse il varco, per chiedere norme consimili, ad altre categorie che formalmente non erano mobilitate eccetera, ma potrebbero accampare motivazioni analoghe a quelle che ora si attribuiscono. Così stando le cose, mi parrebbe opportuno non approvare questa leggina. Se il Governo riterrà giusta ed opportuna una generale revi-

sione delle norme emanate tanti anni fa per estenderle a tutte le categorie che non erano formalmente reclutate eccetera, ma potevano considerarsi equiparate, potrà proporci un disegno di legge esaurientemente motivato per ciascuna di quelle categorie e, in via generale, potremmo seriamente discutere su una legge che, una volta per tutte, stabilisca esattamente ed integralmente quali categorie sono da equiparare a quelle che erano mobilitate eccetera. Non si deve invece - secondo me - aprire la via ad una revisione che potrebbe svilupparsi inorganicamente, quando fosse stata approvata la leggina ora proposta con una serie di altre leggine particolaristiche, una per ogni categoria.

F A B I A N I . Sono favorevole all'emendamento in sè; però ho delle perplessità: come si fa a determinare le zone di guerra durante l'ultimo conflitto in Italia?

MARIANI, sottosegretario di Stato per l'interno. Esiste una classificazione.

FABIANI. Però, poco prima, lei ha detto che tali zone saranno considerate di guerra con un provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con quello della Difesa. Ciò significa che queste zone devono ancora essere stabilite e nel momento in cui verranno stabilite, nulla vieta che siano più o meno ristrette. Ora noi, andando ad approvare questo emendamento, non sappiamo dove, praticamente, si andrà a finire, perchè tutta la polizia che, da Salerno sino alle Alpi, ha prestato servizio durante il periodo di guerra nel 1943-44-45, può essere considerata mobilitata in zona di guerra e pertanto può aver diritto a quei benefici. Dico chiaramente che sarei favorevole, ma voglio vederci chiaro. E chiaro vedremo nel momento in cui i due ministeri — Interno e Difesa — ci avranno detto quali sono queste zone, o quali sono le forze di polizia che possono godere di tali benefici. Allora potremo decidere con tranquillità e in piena coscienza.

Faccio presente che potremmo considerare mobilitati i Vigili del fuoco, gli appartenenti alla Croce rossa, le Guardie forestali,

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

e, perchè no, anche gli ausiliari dell'UNPA! Quindi dovremmo vedere le cose più chiaramente e, soprattutto, in modo più organico.

DALVIT. Senatore Vignola, non potrebbe ritirare l'emendamento?

R O S A . Le richieste degli agenti di polizia sono, a mio avviso, giustificate, tanto è vero che anche l'onorevole Sottosegretario ha ritenuto di accettarle. In effetti si era stabilita una sperequazione, che rappresentava un'anomalia, direi, tra le forze di polizia e gli altri corpi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il problema ha però assunto una tale ampiezza che ha bisogno di un ponderato esame, proprio per il numero degli interessati; sicchè proporrei alla Commissione di prendere un'iniziativa, con la partecipazione di tutti i Gruppi parlamentari in essa presenti e d'intesa con i Ministeri interessati, per la presentazione di un apposito disegno di legge.

M A R I A N I , sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE, relatore. Mi sembra che tale proposta incontri l'unanimità.

VIGNOLA. In tal caso ritiro l'emendamento.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il titolo del disegno di legge in discussione andrebbe modificato con l'aggiunta, alla fine, delle parole « e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria ».

PRESIDENTE, relatore. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

B A R T O L O M E I . Presento, assieme ai colleghi Galante Garrone, Illuminati, Murmura, Preziosi, Righetti, Rosa e Vignola, il seguente ordine del giorno:

« La 1ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1357, considerato anche le aspettative dei ragionieri e degli operai addetti ai servizi penitenziari nonchè delle categorie similari delle Forze di polizia che non possono trovare collocazione nel suddetto disegno di legge,

impegna il Governo a presentare con ogni sollecitudine un apposito provvedimento atto a soddisfare le attese delle menzionate categorie ».

R O S A . A mia volta, assieme ai colleghi Galante Garrone, Illuminati, Murmura, Preziosi e Vignola, presento il seguente ordine del giorno:

« La 1ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1357, avendo riconosciuto agli appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti delle Forze di polizia le benemerenze di servizio e il disagio economico in cui versano rispetto al rischio e ai compiti d'istituto cui sovrintendono,

invita il Governo a voler considerare la opportunità di alleviare le lamentate condizioni economiche e di ovviare in particolare alla sperequazione esistente fra gli appuntati, i carabinieri e gradi corrispondenti e i brigadieri e vice brigadieri, nel quadro di una sostanziale revisione dello stato giuridico e del trattamento economico ».

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Per la parte di mia competenza accetto senza riserve e con entusiasmo l'ordine del giorno presentato dai senatori Bartolomei ed altri.

BARTOLOMEI. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge in discussione, esprimendo un ringraziamento particolare alle forze dell'ordine cui è destinato il provvedimento; ringraziamento che non è convenzionale, ma vuole costituire un riconoscimento dell'impegno democratico che in questa fase di rinnovamento le forze di polizia rappresentano.

A tale proposito devo dire che proprio per questo è stato presentato l'ordine del giorno dei colleghi Rosa ed altri: il problema economico, in termini democratici, deve es-

45<sup>a</sup> Seduta (18 novembre 1970)

sere risolto anche per il riconoscimento della dignità delle singole persone. Non dimentichiamo, del resto, che il provvedimento in discussione è frutto di un ordine del giorno votato dal Senato nel maggio 1970, per cui certi scetticismi su alcuni strumenti parlamentari non hanno senso; e questo ci conforta perchè, se stasera certe proposte e certi problemi reali sono emersi, ma non sono stati accettati, sono però stati raccolti da precisi ordini del giorno.

E vorrei sottolineare come, se su determinati problemi, certamente seri, non si è trovato l'accordo di tutti, ciò non è avvenuto per un disconoscimento, da parte nostra, della fondatezza dei problemi stessi, ma perchè molti di noi hanno ritenuto che le modalità delle proposte, ed il contesto legislativo in cui avrebbero dovuto inserirsi, non fossero le più idonee. Il Parlamento deve avere la possibilità di accogliere autonomamente talune istanze e di inquadarle in un preciso e serio impegno politico. Se stasera avessimo accettato determinate proposte avremmo praticamente modificato in anticipo un disegno di legge che è ancora alla Camera e che è stato deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio, di concerto col Ministro del tesoro: mi sembra una stortura che la Commissione, per la correttezza regolamentare che la distingue, non avrebbe potuto accettare.

PALUMBO. Voto a favore del disegno di legge per le stesse ragioni testè espresse dal collega Bartolomei, cui mi associo *in toto* formulando altresì l'augurio che quanto auspicato con gli ordini del giorno possa al più presto tradursi in concrete proposte di legge.

I L L U M I N A T I . Il nostro atteggiamento nei confronti del provvedimento non è negativo, ma neppure favorevole. Ci asterremo dalla votazione perchè in esso sono contenute alcune ingiustizie veramente macroscopiche, e non possiamo tacerlo, perchè non possiamo giustificare le sperequazioni tra coloro che esercitano le stesse funzioni ed affrontano gli stessi rischi: non possia-

mo accettare, ad esempio, che soprattutto gli operai adibiti agli Istituti di pena vengano esclusi, e non si sa fino a quando, dai benefici in discussione.

Ad ogni modo vogliamo essere ottimisti sull'impegno e sull'entusiasmo dimostrato dai membri del Governo interessati, e sperare che esista una vera volontà politica di eliminare ogni residua ingiustizia: perchè deve trattarsi di volontà politica.

Detto questo, non possiamo non richiamare l'attenzione sui disegni di legge giacenti presso il Parlamento e riguardanti proprio i compiti e le funzioni della polizia. Vorrei ricordare in particolare il disegno di legge per il disarmo delle forze dell'ordine in servizio in occasione di agitazioni sindacali e simili, presentato non solo dalla nostra parte politica, ma anche da quasi tutti i partiti di sinistra.

Così pure, non possiamo ammettere che il Corpo di polizia sia un corpo militarizzato. Ebbene, vi fu un decreto — mi sembra del 31 luglio 1943 — del generale Badoglio, che aveva una sua logica nello stato di emergenza in cui si trovava allora l'Italia: in quel momento, cioè, in Italia ci si trovava di fronte ad una polizia fascista, ad un rinascere delle organizzazioni democratiche e ci si trovava di fronte anche al pericolo di colpi di testa da parte di alcuni gruppi di fascisti. Quindi era naturale che quel Governo d'emergenza mirasse veramente a mantenere l'ordine pubblico; perciò, ripeto, quel decreto poteva anche essere giustificato: ma oggi, a tanti anni di distanza, non possiamo più tollerarlo. L'abrogazione di quel decreto badogliano è necessaria se vogliamo compiere un passo avanti verso la rinascita dalla pubblica sicurezza al fine di armonizzarne le funzioni con l'alta coscienza politica e democratica del Paese.

GALANTE GARRONE. Onorevole Presidente, per le stesse ragioni testè esposte dal collega Illuminati esprimo la astensione del Gruppo della sinistra indipendente. Vorrei dire al collega Bartolomei che mi auguro veramente di sbagliare, cioè mi auguro che le mie previsioni pessimistiche circa la rapida approvazione di quei prov-

45<sup>a</sup> SEDUTA (18 novembre 1970)

vedimenti che abbiamo menzionato nell'ordine del giorno, ordine del giorno che anch'io ho firmato in segno di auspicio, siano smentite. Tuttavia non ne sono convinto, perchè se siamo arrivati a discutere questo provvedimento, ciò è avvenuto perchè esso riguardava molte persone appartenenti a molti « alti gradi ». Ora non so se vi sarà la stessa sollecitudine per la « bassa forza » di cui abbiamo parlato.

Inoltre, senza voler toccare problemi più generali, vorrei mettere l'accento su un altro punto. Qui abbiamo parlato dei pericoli e dei rischi che corrono le forze di polizia, le forze dell'ordine, ma - come bene diceva il collega Illuminati — dobbiamo anche pensare a tutte le altre leggi che riguardano la polizia ma che — ci tengo a sottolinearlo — dovrebbero anzitutto tutelare la persona del cittadino. Che cosa si è fatto. che cosa stiamo facendo, non dico noi come Commissione, ma noi come Senato per la nuova legge di pubblica sicurezza? È giusto che ci occupiamo e ci preoccupiamo dei rischi che corrono le forze dell'ordine, ma preoccupiamoci pure (e questo è un auspicio che non può essere travasato in un ordine del giorno, perchè risponde ad un moto della coscienza, ad un sentimento personale. intimo) del cittadino e della libertà del cittadino!

Questo mi pareva necessario dire nel momento in cui approviamo in sede deliberante un disegno di legge che riguarda la tutela economica di coloro che prestano una così benemerita opera.

PREZIOSI. Onorevole Presidente, il fatto stesso che in seno alla Commissione, votando questo disegno di legge, non vi siano stati voti contrari, sta a dimostrare che le stesse forze di polizia devono prendere esempio dal voto della nostra Commissione per acquistare sempre più quel costume democratico che credo sia per loro doveroso.

Discutendo questo provvedimento, abbiamo voluto evitare che ci fossero delle sperequazioni nel trattamento tra le varie categorie delle forze di polizia. Ma vorrei richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di andare veramente incontro alle esigenze di quella che mi permetto di definire la « bassa forza », quella stessa che rende i maggiori servizi al Paese e che sopporta il più delle volte i maggiori sacrifici e pericoli. Ritengo che il Governo debba tener presenti gli ordini del giorno da noi approvati, soprattutto per quanto concerne gli appuntati dei carabinieri, gli appuntati della polizia, le guardie di pubblica sicurezza ed i carabinieri.

Permettetemi inoltre di dire che questo disegno di legge, così come viene votato dalla nostra Commissione, costituisce veramente un esempio di rinnovamento del costume democratico del nostro Paese.

V I G N O L A . A nome del Gruppo socialista italiano, dichiaro che voterò a favore di questo importante disegno di legge, atteso da migliaia di appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia. Noi, attraverso un faticoso lavoro della Commissione ed anche grazie al contributo notevolissimo del Sottosegretario all'interno — al quale desidero rivolgere il ringraziamento mio personale ed anche, ritengo, di tutta la Commissione —, abbiamo apportato importanti emendamenti al provvedimento, che hanno risposto all'attesa di molte categorie.

Estremamente importante è il problema dell'utilizzazione democratica della polizia. È stato ricordato che, ogni volta che abbiamo approvato il bilancio di previsione del Ministero dell'interno, ci siamo richiamati ad alcune leggi che sono alla base, secondo noi, di una migliore utilizzazione delle forze di polizia. Anche noi, come Commissione, dobbiamo avvalorare questo discorso, portando autonomamente il nostro contributo alla soluzione del problema.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 21,30.